

DL Semplificazioni

**Le novità in
materia
ambientale**

5 agosto 2021

Sommario

PREMESSA	3
1. VIA E VAS.....	3
2. INTERPELLO AMBIENTALE.....	7
3. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO	7
4. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE...	8
IMPIANTI MOBILI	9
RIFIUTI DA PULIZIA MANUTENTIVA	9
PIANI REGIONALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	10
5. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE PER IL CONTRASTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO.....	10
6. BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI	12
IL PROCEDIMENTO DI BONIFICA – ART. 242	12
PROCEDURE SEMPLIFICATE E OPERE DEL PNRR – ART. 242 TER.....	13
LE ACQUE EMUNTE – ART. 243.....	14
OBBLIGHI PER I SOGGETTI NON RESPONSABILI – ART. 245	14
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI BONIFICA – ART. 248	15
I SITI DI INTERESSE NAZIONALE – ART. 252	15
MATRICI MATERIALI DI RIPOORTO – DL 2/2012	16

Premessa

Il decreto legge 77/2021, cd. decreto Semplificazioni bis, convertito con la legge 108/2021, ha introdotto interessanti novità in materia ambientale, accogliendo alcune delle richieste dell'Ance.

In particolare, il decreto è intervenuto in materia di Valutazione di impatto ambientale introducendo ulteriori semplificazioni dopo quelle che, già lo scorso anno, erano state approvate nell'ambito del D.L. 76/2020.

Mentre alcune delle modifiche rispondono alla necessità di assicurare una rapida "cantierizzazione" delle opere ed interventi previsti nel PNRR altre misure emendative riguardano il procedimento "ordinario" di VIA e prevedono non tanto una riduzione dei termini quanto un miglioramento di alcuni passaggi procedurali dai quali dovrebbe derivare una velocizzazione dell'iter.

Positive sono anche le misure introdotte in materia di "impianti mobili" e volte ad agevolare il recupero dei rifiuti. Come più volte auspicato dall'Ance, infatti, è stato semplificato l'iter procedurale per l'uso di questa tipologia di impianti, sia attraverso la riduzione dei termini previsti per la comunicazione di avvio delle singole campagne, che da 60 giorni passa a 20 giorni, sia mediante l'eliminazione della verifica di assoggettabilità a VIA, in funzione della durata delle campagne e della tipologia dei rifiuti trattati.

Da valutare positivamente anche le novità relative alla bonifiche dei siti contaminati ed i chiarimenti intervenuti per la gestione delle matrici materiali di riporto, anche se manca ancora la previsione degli strumenti e dei meccanismi necessari a dare certezza sui tempi di conclusione dell'iter procedurale, come più volte evidenziato dall'Ance.

Di seguito si riporta una breve analisi delle principali novità in materia ambientale.

1. VIA E VAS

Gli articoli da 17 a 26 (con esclusione dell'articolo 22-bis e 24-bis) del decreto legge 77/2021 hanno modificato in più parti la disciplina VIA contenuta nel del D. Lgs. 152/2006.

L'articolo 28 invece apporta non sostanziali modifiche alla disciplina del procedimento di VAS.

Si riassumono di seguito gli aspetti di maggior rilievo.

Misure per velocizzare l'approvazione dei progetti PNRR-PNIEC

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC: da nominare con successivo decreto:

- sarà composta da 40 membri con esperienza adeguata;
- svolgerà la sua attività a tempo pieno;
- avrà durata di 5 anni con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Automatica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC.

Dimezzamento dei termini della fase di consultazione del pubblico.

Adozione del provvedimento di VIA per i progetti PNRR-PNIEC da parte del direttore generale del ministero della Transizione ecologica di concerto con il direttore generale del ministero della Cultura con tempi più brevi rispetto al procedimento di VIA statale ordinaria.

Rimborso al proponente del 50% degli oneri istruttori a fronte del ritardo nel rilascio della VIA.

Riduzione dei tempi per il rilascio della VIA i tempi per il rilascio della VIA per i progetti PNRR-PNIEC, al netto dei tempi a favore del proponente, in forza delle modifiche dal decreto legge in esame dovrebbero essere pari a 175 giorni.

Criteri di priorità da seguire nella valutazione dei progetti

Nella trattazione dei procedimenti sia la Commissione tecnica speciale PNRR-PNIEC sia la Commissione ordinaria VIA potranno dare la precedenza ai progetti:

- con un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro,
- aventi una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale,
- correlati a scadenze brevi e predeterminate.

Misure per la semplificazione del procedimento di VIA

Varianti a progetti già approvati: si prevede una procedura specifica in caso di varianti che riguardano progetti già autorizzati che comportino modifiche e adeguamenti tecnici non sostanziali. In tal caso il soggetto interessato chiede all'autorità competente di esprimersi sull'eventuale procedura da avviare.

Verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva: si prevedono termini certi per lo svolgimento di determinate fasi procedurali e la riduzione di alcuni termini già previsti. Viene, inoltre, precisato che la disciplina della consultazione preventiva si applica anche ai progetti esaminati dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Nuovi termini per la verifica dell'istanza di VIA e per l'eventuale richiesta di

documentazione integrativa .

Adozione del provvedimento di VIA statale da parte dell'autorità competente di concerto con il direttore generale del ministero della Cultura prima delle modifiche il provvedimento doveva essere adottato dal ministro dell'Ambiente

Nuova disciplina unitaria delle procedure da seguire nei casi di inerzia nella conclusione del procedimento e dell'attivazione del potere sostitutivo, sia per i progetti inclusi nel PNRR-PNIEC che per quelli ordinari.

Provvedimento unico ambientale: si dispone che il PUA è comprensivo delle sole autorizzazioni ambientali elencate, ossia:

- a) autorizzazione integrata ambientale
- b) autorizzazione riguardante la disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- c) autorizzazione riguardante la disciplina dell'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;
- d) autorizzazione paesaggistica;
- e) autorizzazione culturale;
- f) autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico;
- g) nulla osta di fattibilità (Seveso) ;
- h) autorizzazione antisismica.

L'obiettivo è stato quello di restringere le autorizzazioni ricomprese nel PUA per agevolare la formulazione delle istanze che, sulla base dell'esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazioni che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell'amministrazione di richieste di perfezionamenti dell'istanza medesima.

E' stata poi inserita la facoltà per il proponente di richiedere l'esclusione dal procedimento unico dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo.

Nuova fase preliminare (facoltativa) al provvedimento autorizzatorio unico regionale:

il proponente, prima di presentare l'istanza per la VIA può definire in contraddittorio con l'autorità competente le informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale e le condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.

Le determinazioni espresse nella conferenza di servizi svolta in questa fase potranno essere modificate o integrate solo in presenza di elementi significativi emersi successivamente. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis D. Lgs. 152/2006. L'espletamento della fase preliminare può

portare inoltre ad una riduzione dei termini della conferenza di servizi decisoria prevista dal comma 7 dell'art. 27-bis, cioè quella che dovrà adottare il PAUR. La previsione di una fase di consultazione preventiva risponde all'obiettivo di velocizzare il rilascio del PAUR. Le disposizioni nascono, infatti, da una diffusa criticità ossia la scarsa qualità progettuale e la non adeguatezza degli Studi di Impatto Ambientale in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate.

Modifiche alla disciplina del procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) finalizzate a fornire precisazioni riguardo alle procedure da seguire in relazione al rilascio di titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, nonché in relazione ad eventuali varianti urbanistiche:

- le integrazioni documentali che l'autorità competente può richiedere al proponente possono riguardare anche i titoli abilitativi compresi nel PAUR;
- qualora il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel PAUR ;
- qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, l'amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo;
- se le opere autorizzate rivestono il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza deve darne atto.

Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Sono introdotte non rilevanti modifiche alla disciplina della VAS contenuta negli articoli 11-18 del D. Lgs. 152/2006. In particolare sono apportate modifiche alla fase della verifica di assoggettabilità, della redazione del rapporto ambientale, nonché alle fasi di consultazione e di monitoraggio.

Piuttosto generica appare la previsione contenuta nel nuovo comma 3-bis inserito nell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006. La norma affida, infatti, all'autorità competente il compito (ad esempio il Comune per i piani urbanistici) di verificare lo stato di attuazione del piano o programma e degli effetti da esso prodotti nonché del contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali.

2. Interpello ambientale

L'art. 27 del decreto legge 77/2021 ha introdotto un nuovo articolo nel Codice dell'ambiente, il 3 septies, con il quale ha disciplinato l'istituto dell'interpello ambientale.

L'obiettivo è quello di facilitare la risoluzione di dubbi interpretativi legati all'applicazione di norme e procedure in materia ambientale, attraverso uno strumento "semplice" che consenta un costante confronto tra operatori privati e ministero della Transizione Ecologica.

Sotto il profilo procedurale, viene prevista la possibilità di inviare al MiTE istanze di ordine generale, sull'applicazione della normativa ambientale statale, da parte di alcuni soggetti, vale a dire:

- le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni,
- le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
- le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano.

Nel corso dell'iter di conversione in legge è stato, peraltro, previsto che la risposta alle istanze deve essere fornita entro 90 giorni dalla data della loro presentazione. Ciò al fine di assicurare la conclusione del procedimento di chiarimento entro un termine definito.

Viene inoltre specificato che le risposte del MiTE costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, preservando in tal modo una maggiore omogeneità nell'applicazione delle norme a livello territoriale.

3. Cessazione della qualifica di rifiuto

L'art. 34 del d.l. 77/2021 ha modificato l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006, al fine di razionalizzare e semplificare l'iter procedurale delle autorizzazioni cd. "caso per caso".

Come è noto, infatti, qualora i criteri e le condizioni, affinché un rifiuto cessi di essere tale, non siano stati definiti, né a livello europeo, né in ambito nazionale, questi stessi criteri possono essere oggetto di singole autorizzazioni rilasciate, appunto “caso per caso”.

L’art. 184 ter, oggetto peraltro negli anni di numerose modifiche normative, stabiliva un complesso iter di verifiche successive al rilascio di queste autorizzazioni.

In particolare, era previsto un articolato sistema di controlli che l’ISPRA e il Ministero della Transizione Ecologica dovevano svolgere, a campione, e successivamente al rilascio delle autorizzazioni da parte delle Regioni o Province delegate. Tali forme di controllo, peraltro, si andavano ad aggiungere a quelle previste in via ordinaria e finalizzate alla vigilanza sulla corretta applicazione delle specifiche prescrizioni dettate e in generale della normativa di riferimento.

Lo scopo di questo particolare impianto di verifiche e controlli era finalizzato ad assicurare, a livello nazionale, una maggiore omogeneità nei contenuti delle diverse autorizzazioni. Di fatto però, anche in considerazione delle tempistiche richieste, ha fatto sorgere nella prassi molteplici criticità, anche dovute ai conflitti che inevitabilmente si sono creati tra gli enti istituzionali coinvolti, ossia Regioni/Province che rilasciavano le autorizzazioni e ISPRA/MITE che ne verificavano la correttezza.

Con le modifiche introdotte dal dl 77 del 2021 e confermate con la legge di conversione, si è cercato di snellire la fase dei controlli, assicurando comunque il coinvolgimento dell’ISPRA.

È stata così eliminata la fase di verifica dell’autorizzazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica e, contestualmente, è stato introdotto un parere preventivo obbligatorio da parte di ISPRA/Arpa territorialmente competente.

Il nuovo impianto appare senza dubbio migliorato rispetto a quanto previsto in precedenza, anche se desta qualche perplessità la scelta di mantenere comunque in capo all’ISPRA un potere di controllo “a campione”, successivo al rilascio dell’autorizzazione. Quest’ultima, infatti, viene rilasciata sulla base di un parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA, che pertanto sembra essere chiamata a verificare la correttezza del suo stesso operato.

4. Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare

L’art. 35 del d.l. 77/2021 modifica numerose disposizioni del Codice dell’ambiente (D.Lgs.152/2006) in materia di gestione dei rifiuti, al fine promuovere l’economia circolare.

In particolare, durante l'iter di conversione in legge sono state approvate delle importanti novità, in linea con alcune delle richieste più volte manifestate dall'Ance.

Impianti mobili

Le modifiche introdotte sono finalizzate a favorire il recupero dei rifiuti, attraverso la semplificazione delle procedure per i cd. impianti mobili.

Viene in particolare prevista la riduzione del termine per la comunicazione di avvio della singola campagna di attività, la quale deve ora intervenire almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, a fronte dei sessanti giorni previsti in precedenza.

Inoltre, con la modifica apportata all'allegato IV alla Parte II del Codice dell'ambiente, è stata prevista anche l'esclusione per questa tipologia di impianti dalla verifica di assoggettabilità a VIA, in funzione della tipologia dei materiali trattati e della durata delle campagne.

In particolare, non è più necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA per:

- gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni;
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna abbia una durata inferiore a trenta giorni.

Le semplificazioni introdotte sono in linea con quanto da tempo auspicato dall'Ance, nella convinzione che finora questa tipologia di impianti sia stata sottoutilizzata a causa di procedure e regole troppo complesse, che ne rendevano difficile l'impiego in cantieri di medie dimensioni.

Rifiuti da pulizia manutentiva

Tra le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del decreto, si segnalano le novità apportate all'art. 230 del D.Lgs. 152 del 2006, relativo alla manutenzione delle infrastrutture a rete. In particolare, sono stati chiariti alcuni aspetti della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, superando le numerose incertezze applicative, dovute ad una nebulosità della norma e "aggravate" dalle molteplici interpretazioni fornite nel tempo.

È stato quindi specificato che tali rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si prevede che la raccolta e il trasporto siano accompagnati da un unico documento per ciascun automezzo e relativamente al percorso di raccolta.

Il modello di questo documento dovrà essere definito con una delibera dell'albo gestori ambientali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (ossia entro il 28 settembre 2021).

È stato inoltre chiarito che tali rifiuti possono essere:

- conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero;
- o in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o l'unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb) del Codice dell'ambiente.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e all'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 298 del 1974.

Piani regionali di gestione dei rifiuti

L'art. 35 del d.l. 77/2021 interviene anche sui contenuti dei piani regionali per la gestione dei rifiuti, modificando l'art. 199 del Codice dell'ambiente.

In particolare, viene previsto che i piani regionali per la gestione dei rifiuti devono, tra l'altro, contenere anche:

- l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione
- idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale dei rifiuti contenenti amianto, al fine di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

L'obiettivo è quello di assicurare un maggiore monitoraggio, a livello regionale, dei flussi di questi rifiuti e la predisposizione delle misure necessarie per garantirne la loro corretta gestione.

5. Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico

Durante l'iter di conversione in legge del dl 77 del 2021 è stato introdotto un nuovo articolo, il 36-ter, che contiene una serie di misure volte a:

- razionalizzare il quadro normativo in tema di contrasto al dissesto idrogeologico, composto da una pluralità di norme sparse in diversi

provvedimenti (Decreto Legge 91/2014, Decreto Legge 133/2014, Decreto Legge 32/2019, ecc.) e spesso non ben coordinate fra loro, che oltretutto prevedono diverse figure commissariali denominate in modo differente;

- accelerare l'approvazione dei progetti degli interventi, vale a dire le cd. procedure "a monte della gara", prevedendo meccanismi di semplificazione e la riduzione di numerosi termini.

Di seguito le principali misure:

- tutte le figure commissariali previste dalle diverse normative vengono ricondotte ad unità, creando l'unica figura del Commissario di Governo. Si prevede che "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati (...) esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento";
- gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR sono dichiarati interventi di preminente interesse nazionale;
- i commissari di Governo promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento; mentre le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nullaosta, anche ambientali, assumono come prioritarie le attività indicate dai commissari di Governo;
- gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di ciascuna regione territorialmente competente;
- in caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con Dpcm, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto che subentra con i medesimi poteri;
- in materia di espropriazione per pubblica utilità dal Dpr 327/2001 (Testo Unico espropri) vengono ridotti a metà diversi termini e sono previste semplificazioni per le occupazioni d'urgenza delle aree necessarie alla esecuzione delle opere.

Le misure introdotte vanno nella direzione da sempre auspicata dall'Ance della accelerazione e semplificazione delle procedure a monte della gara,

notoriamente una delle cause principali della mancata cantierizzazione di questo tipo di opere. Questo nuovo assetto dovrebbe essere in grado finalmente di imprimere una reale accelerazione all'approvazione dei progetti e dunque alla spesa delle molteplici e ingenti risorse stanziare per contrastare il dissesto idrogeologico

6. Bonifica dei siti contaminati

L'articolo 37 del d.l. 77/2021 ha introdotto alcune misure al fine di accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali, intervenendo sulla disciplina prevista da numerosi articoli del Codice dell'ambiente.

Il procedimento di bonifica – art. 242

Viene in particolare modificato l'art. 242 che definisce le procedure operative ed amministrative in materia di bonifica, ovvero le misure da porre in essere al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

Nello specifico, viene modificato il comma 7 stabilendo che, con il provvedimento di approvazione regionale del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, siano stabiliti non solo i tempi di esecuzione nonché indicate le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, ma anche:

- le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate
- le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente.

Viene inoltre inserito un nuovo comma, il 7-bis in base al quale, qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, **è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio** in relazione alle singole aree catastalmente individuate.

Resta comunque fermo l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione.

Si segnala che per quanto riguarda le garanzie finanziarie non è ammessa la possibilità di uno svincolo parziale, come invece più volte richiesto dall'Ance, e pertanto possono essere svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.

In sede di conversione in legge è stato introdotto anche un successivo comma, 13 bis, con il quale è stato definito un procedimento amministrativo per l'individuazione dei valori di fondo nelle ipotesi in cui la procedura di bonifica interessi un sito, in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del Codice dell'Ambiente.

In particolare, viene previsto:

- il proponente può presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere;
- tale piano, condiviso con l'ARPA, è realizzato dal proponente -con oneri a proprio carico e in contraddittorio con l'ARPA - entro 60 giorni dalla data di presentazione del piano medesimo;
- l'ARPA definisce i valori di fondo, sulla base delle risultanze del piano di indagine (che può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA relativamente all'area interessata) nonché di altri dati disponibili sull'area oggetto di indagine.

Procedure semplificate e opere del PNRR – art. 242 ter

Diverse modifiche sono state apportate anche all'art. 242 ter che disciplina gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica.

Si ricorda che questo articolo è stato introdotto dal d.l. 76 del 2020, al fine di ampliare e semplificare la realizzazione di determinati interventi in aree incluse nel perimetro di terreni che sono oggetto di bonifica, a condizione che tali interventi non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il compimento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori.

Nel dettaglio delle modifiche introdotte si segnala innanzitutto che **i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono aggiunti agli interventi e alle opere che possono già essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale.**

Ciò, come evidenziato nella relazione illustrativa, consentirà che anche i siti non ancora bonificati possano essere immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR.

Viene successivamente chiarito che le disposizioni sugli interventi e le opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica si applichino anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi, ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che sul sito oggetto di bonifica sia già stata effettuata la caratterizzazione.

Infine, si segnala l'introduzione del nuovo comma 4 bis, che prevede l'applicazione della procedura prevista dall'art. 11 del DPR 120 del 2017 per la definizione dei valori di fondo naturale.

Sotto tale profilo, nella relazione illustrativa, viene chiarito che tale previsione è finalizzata a rendere immediatamente fruibili per nuovi investimenti aree non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (quali ad es. l'arsenico).

Le acque emunte – art. 243

Per quanto riguarda la gestione delle acque sotterranee emunte (art. 243) le modifiche riguardano:

- la previsione che il relativo trattamento debba effettuarsi anche in caso di utilizzazione di queste acque nei cicli produttivi in esercizio nel sito;
- il dimezzamento dei termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque emunte al fine di garantire la celerità degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione.

Obblighi per i soggetti non responsabili – art. 245

Il decreto 77/2021 apporta importanti modifiche anche in materia di obblighi per i soggetti non responsabili della potenziale contaminazione, al fine di incentivare le procedure di caratterizzazione da parte di questi soggetti.

Nello specifico viene previsto che il procedimento di bonifica, avviato su istanza dei suddetti soggetti, è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4, D.Lgs. 152 del 2006.

In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.

Con le modifiche apportate si vuole dare maggiore certezza nelle tempistiche per l'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione da parte della Provincia e al tempo stesso fornire al soggetto, non responsabile della contaminazione (che ha avviato volontariamente le procedure di bonifica), lo strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile.

Conclusione del procedimento di bonifica – art. 248

Interessante è la novità introdotta all'articolo 248 del D.Lgs. 152 del 2006 che interviene in maniera diretta sull'inerzia della Provincia nel rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. L'articolo 248 prevede ora che qualora la Provincia non provveda a rilasciare detta certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.

Viene in altri termini fissato un termine massimo entro il quale la Regione deve esprimersi in luogo della Provincia.

Sotto tale profilo l'Ance ha più volte evidenziato la necessità di introdurre meccanismi che possano effettivamente dare una maggiore celerità alla conclusione del procedimento. In particolare, è stata evidenziata l'opportunità di attribuire alla relazione tecnica dell'ARPA il valore di certificato di avvenuta bonifica.

Come detto, è stata inoltre prevista la possibilità di certificazione di avvenuta bonifica a stralcio nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, con la previsione di un piano di monitoraggio per verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.

I siti di interesse nazionale – art. 252

Con le modifiche all'articolo 252 del D.Lgs. 152 del 2006, relativo ai siti di interesse nazionale si è intervenuti sui valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che saranno individuati con decreto di natura non regolamentare del MiTE su proposta dell'ISPRA.

Inoltre è stata introdotta la possibilità, a condizione che siano rispettate specifiche norme tecniche da adottare con regolamento ministeriale, di dare esecuzione al piano di caratterizzazione decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al MiTE.

Di rilievo la novità di cui al comma 9-quater, che introduce l'adozione con decreto del MiTE di modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui all'articolo 242 e, soprattutto, i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Si segnala, infine, che è stato abrogato il comma 4 quater - inserito dal D.L. n. 76 del 2020 - che disciplinava la certificazione di avvenuta bonifica dei siti di interesse nazionale a stralcio, per coerenza con quanto adesso previsto dal nuovo comma 7 bis all'art. 242.

Matrici materiali di riporto – dl 2/2012

Durante l'esame parlamentare per la conversione in legge del decreto 77/2021 è stato approvato un emendamento volto a modificare l'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, relativo alle disposizioni in materia di matrici materiali di riporto.

Si ricorda che questo articolo reca l'interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in base al quale sono esclusi dall'ambito di applicazione del regime dei rifiuti:

- alla lettera b), il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- alla lettera c), il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Nello specifico, con le modifiche introdotte viene sostituito integralmente il comma 3 prevedendo che le matrici materiali di riporto, che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione, siano gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.